



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 103 del 05.05.2017;

VISTO il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed, in particolare, l'art. 22, comma 1, che istituisce, nell'ambito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, e che stabilisce altresì che, all'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è contestualmente soppressa la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

CONSIDERATO che alla scrivente Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono altresì attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014-2020 e del PO I FEAD 2014-2020, nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;

VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017, di attuazione del sopra citato D.P.R. 15 marzo 2017, n.57, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 20 del 25.01.2018, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali" e in particolare l'art. 8 che ha attribuito le funzioni di Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD alla Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il D.P.C.M. del 12 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020 al numero 387, con il quale il dott. Angelo Fabio Marano è stato incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" (PON "Inclusione"), approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 e da ultimo riprogrammato con Decisione CE C(2021) 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) - nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo);

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Programma Operativo (PO) per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD), approvato con la Decisione CE C (2014) 9679 dell'11 dicembre 2014 e da ultimo riprogrammato con Decisione CE C(2021) 6304 del 30 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) - nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 relativa al Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD);



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

VISTO anche l'art. 59 del sopra menzionato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e l'art. 27 del sopra citato Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, i quali prevedono che gli Stati membri, titolari dei programmi operativi finanziati rispettivamente dai fondi SIE e dal FEAD, possono utilizzare tali fondi per sostenere azioni di assistenza tecnica, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete e controllo;

VISTA la L. 16 aprile 1987, n. 183, rubricata "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" che, all'art. 5, istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, che eroga alle amministrazioni pubbliche la quota nazionale di cofinanziamento a carico del bilancio dello Stato, per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO, in particolare, l'art. 21, commi 1 e 6, del sopra citato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTO il relativo Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), contenente la manovra di razionalizzazione dei processi di



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che ribadisce i sopra citati obblighi;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), contenente ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio 2018), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (GU Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62), che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione degli acquisti;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. Legge di Bilancio 2020) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (GU Serie Generale n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 323 del 31-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 47) concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" ed in particolare, la tabella 4;

CONSIDERATA la necessità della scrivente Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di acquisire servizi per importi superiori a € 40.000,00 relativamente al biennio 2021-2022;

TENUTO CONTO che, per il summenzionato biennio 2021-2022, i servizi oggetto di approvvigionamento da parte di questa Direzione Generale saranno acquisiti mediante gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e, in caso di indisponibilità di tali strumenti,



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

tramite lo svolgimento di procedure di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1 dell'11 gennaio 2021 della scrivente Direzione Generale, con cui è stato nominato il Referente per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del sopra menzionato D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTO il Programma degli acquisti di beni e servizi predisposto dagli Uffici per il biennio 2021 - 2022, redatto in conformità al suindicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 e secondo gli schemi dal medesimo forniti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 42 del 12 febbraio 2021 - registrato presso l'UCB ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.123/2011, con il numero 50 in data 16/03/2021 e ammesso alla registrazione presso la Corte dei Conti in data 17/03/2021 al n. 534 - a mezzo del quale è stato approvato il suindicato programma biennale 2021 - 2022 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede la facoltà dell'Amministrazione di riservarsi, nel corso del biennio, di aggiornare i programmi di acquisti di beni e servizi 2021 - 2022 a fronte di nuove esigenze sopravvenute;

CONSIDERATO che, per sopraggiunte esigenze, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha la necessità di acquisire ulteriori forniture e servizi non menzionati nell'anzidetto programma biennale di acquisti e di aggiornare il medesimo;

VISTO l'aggiornamento del Programma degli acquisti di beni e servizi predisposto dagli Uffici per il biennio 2021 - 2022 (allegato al presente decreto), redatto in conformità al suindicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 e secondo gli schemi dal medesimo forniti;

CONSIDERATO che i nuovi acquisti sono stati inseriti in conseguenza di variazioni medio tempore intervenute negli strumenti di programmazione UE e nazionali di riferimento;

VISTO e ritenuto conforme al quadro esigenziale, finanziario e regolamentare corrente detto aggiornamento del Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021 - 2022;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione ed alla conseguente pubblicazione, secondo le modalità stabilite, di tale aggiornamento del Programma, ai sensi del cit. art. 21 del D.Lg. n. 50 del 2016;



UNIONE EUROPEA
FSE-FEAD

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Tanto premesso,

DECRETA
ARTICOLO UNICO

E' approvato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'aggiornamento del Programma biennale 2021 - 2022 degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 di cui al prospetto allegato al presente decreto che ne forma parte integrante.

I Programmi di acquisto di beni e servizi 2021 - 2022 potranno essere aggiornati, nel corso del biennio, a fronte di esigenze sopravvenute, ad oggi non prevedibili, e della conseguente attivazione di nuove iniziative contrattuali per rispondere ai fabbisogni emergenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, così come disposto dall'art. 21, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Marano

Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai
sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"